

Parere dell'OIV sull'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)

*Spett.le CCIAA di Pistoia-Prato
Via Del Romito, 71 - 59100 Prato
c.a. del Presidente Dalila Mazzi
p.c. al Segretario Generale Catia Baroncelli*

Il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 74 del 25.05.2017, prevede al novellato art. 7 che l’adozione e l’aggiornamento annuale del SMVP sia sottoposto al parere, preventivo e vincolante, dell’Organismo indipendente di valutazione od organismo analogo, che di fatto va a fungere da presidio tecnico-metodologico del Sistema stesso. L’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce, inoltre, che gli enti locali debbano adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti in un novero limitato di articoli del decreto stesso, tra cui il citato art. 7. Il parere dell’OIV alla proposta di adozione o modifica del suddetto SMVP costituisce, dunque, obbligo normativo.

È inoltre da rammentare che nel 2018 sono poi intervenute le Linee Guida elaborate da Unioncamere, le quali, facendo seguito ad analogo documento del Dipartimento della Funzione Pubblica emanate nel 2017, forniscono indicazioni specifiche alle Camere di Commercio per l’aggiornamento e il miglioramento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

In tal senso, il sottoscritto Organismo Indipendente di Valutazione presso la CCIAA di Pistoia-Prato attesta di aver ricevuto dall’Ufficio Controllo di Gestione, a mezzo PEO del 23 c.m., il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) di cui la Giunta intende dotare l’ente camerale.

È stato così possibile analizzare e verificare le variazioni che s’intendono apportare al SMVP approvato con Deliberazione di Giunta n. 4/23 del 26/01/2023, e su cui l’OIV si era espresso

favorevolmente. Per dovere di precisione, il SMVP approvato a seguito della costituzione del nuovo ente camerale non era andato incontro nei due anni successivi a modifiche di sorta, risultando già decisamente conforme sul piano normativo e coerente con l'assetto organizzativo della Camera di Commercio di Pistoia-Prato. Con l'aggiornamento in programma l'organo di governo dell'ente intende proseguire nel processo di miglioramento continuo anzitutto formulando in maniera più chiara ed esplicativa il concetto di valutazione negativa:

Versione vigente	Versione in approvazione												
<p><i>Per il personale non dirigenziale si considera negativa una valutazione complessiva inferiore o uguale a "29,99 - Non adeguato al ruolo", relativa alla componente "comportamenti e competenze", riportata nella scheda di valutazione individuale.</i></p> <p><i>Per il Segretario Generale e per i dirigenti si considera negativa una valutazione complessiva "insoddisfacente" sempre in relazione alla componente comportamenti e competenze.</i></p> <p><i>In caso di adozione di una valutazione negativa, come sopra definita, la stessa dovrà essere motivata mediante il riferimento a fatti concreti e circostanziati.</i></p>	<p><i>Si considera negativa una valutazione della performance individuale inferiore a quella riportata nella tabella che segue:</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>- Segretario Generale;</td> <td>< 30,00/65</td> </tr> <tr> <td>- Dirigenti</td> <td>< 31,00/70</td> </tr> <tr> <td>- Area Funzionari e Elevate Qualificazioni</td> <td>< 34,00/85</td> </tr> <tr> <td>- Area Istruttori</td> <td>< 31,00/85</td> </tr> <tr> <td>- Area Operatori Esperti</td> <td>< 30,00/85</td> </tr> <tr> <td>- Area Operatori</td> <td>< 27,00/85</td> </tr> </tbody> </table>	- Segretario Generale;	< 30,00/65	- Dirigenti	< 31,00/70	- Area Funzionari e Elevate Qualificazioni	< 34,00/85	- Area Istruttori	< 31,00/85	- Area Operatori Esperti	< 30,00/85	- Area Operatori	< 27,00/85
- Segretario Generale;	< 30,00/65												
- Dirigenti	< 31,00/70												
- Area Funzionari e Elevate Qualificazioni	< 34,00/85												
- Area Istruttori	< 31,00/85												
- Area Operatori Esperti	< 30,00/85												
- Area Operatori	< 27,00/85												

Inoltre, l'analisi di *compliance* rispetto alla Direttiva della Funzione Pubblica dello scorso 28 novembre, recante *Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale*, ha permesso un aggiornamento complessivo della sezione 4 - *La performance individuale* del SMVP, oltre che un intervento più incisivo sulla descrizione delle procedure di conciliazione:

Versione vigente	Versione in approvazione
<p><i>"(...) fermo restando il suo diritto di rivolgersi all'autorità giurisdizionale, il valutato può chiedere entro 5 giorni lavorativi, l'attivazione della procedura conciliativa di valutazione inviando via mail richiesta motivata di convocazione, utilizzando l'apposito modulo, indirizzata al Conciliatore.</i></p>	<p><i>"(...) fermo restando il suo diritto di rivolgersi all'autorità giurisdizionale, il valutato può chiedere entro 10 giorni lavorativi, l'attivazione della procedura conciliativa di valutazione presentando ricorso per iscritto all'organo di conciliazione.</i></p>

<p><i>Il Conciliatore viene individuato in un Collegio di Conciliazione esterno alla CCIAA e composto da tre membri scelti anche tra i dirigenti di altre Camere di Commercio. La disciplina di funzionamento del Collegio è rinviata all'adozione di apposito Regolamento.</i></p>	<p><i>L'organo conciliatore è costituito dal Segretario generale (o dal Vice Segretario Generale nel caso in cui la valutazione sia stata fatta dallo stesso Segretario Generale), da un Dirigente e da un terzo componente sorteggiato tra i titolari di Elevata Qualificazione, anche con funzioni di segretario. Non possono far parte dell'organo il Dirigente che ha operato la valutazione e il titolare di incarico di Elevata Qualificazione interessato.</i></p>
<p><i>Il Conciliatore, entro 10 giorni lavorativi, esamina la richiesta, la correttezza procedurale della stessa e, sulla base delle motivazioni che l'accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, fissa un incontro di conciliazione tra valutato e valutatore, oppure comunica il diniego motivato al valutato e al valutatore. Tale diniego viene allegato alla scheda di valutazione già firmata per non accettazione. Durante l'incontro, che può avvenire anche in modalità telematica, il valutato può essere assistito da eventuale persona di fiducia.</i></p>	<p><i>L'organo valutatore, entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso convoca le parti invitandole in contraddittorio ad esporre le proprie ragioni. Dopo il confronto l'organo conciliatore redige una proposta motivata di modifica e/o integrazione della valutazione ovvero indica le ragioni per le quali non si ravvisano i presupposti per una modifica. Tale proposta assume la forma di parere da sottoporre al primo valutatore. Nel corso del contraddittorio il dipendente valutato ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia, ovvero da un legale o da un rappresentante sindacale.</i></p>
<p><i>In caso di impossibilità del valutato a partecipare all'incontro, la procedura avverrà tramite l'esame documentale di quanto prodotto in sede di domanda. Il Conciliatore, sentiti il valutatore e il valutato, comunica a questi entro 10 giorni lavorativi, una proposta motivata di modifica e/o integrazione alla valutazione, ovvero le ragioni per le quali non se ne ravvisano i presupposti. Tale diniego viene allegato alla scheda di valutazione già firmata per non accettazione. Il valutatore nei successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento del parere può accogliere le modifiche proposte dal Conciliatore e consegnare la scheda di valutazione al valutato per la firma; se il valutatore invece conferma la propria valutazione, deve motivare</i></p>	<p><i>Il valutatore nei successivi 5 giorni dal ricevimento del parere può accogliere le modifiche proposte o confermare la propria valutazione, motivando la decisione con nota scritta che deve essere consegnata al valutato per la firma di presa visione.</i></p>

<i>la decisione con nota scritta da allegare alla scheda di valutazione già firmata per non accettazione. La mancata risposta del valutatore entro i termini previsti costituirà elemento di valutazione della performance dirigenziale.</i>	
<i>In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente allegato, la valutazione può essere rivista al ribasso. È comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazione tramite il procedimento previsto dall'art. 410 del Codice di Procedura Civile.</i>	<i>Sono comunque fatti salvi gli strumenti di tutela giurisdizionale e le procedure conciliative previsti nella vigente normativa.</i>

Tutto ciò premesso il sottoscritto, in attesa di successivi aggiornamenti e nelle more di ulteriori interventi da parte del legislatore, esprime

parere favorevole

alla proposta che è pervenuta dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato, ritenendola pienamente coerente con la normativa vigente in materia e in linea con le migliori pratiche in materia.

Prato, 29.01.2024

L'OIV

Iacopo Cavallini

documento firmato digitalmente